

Amministratrice Delegata e Direttrice Generale  
La Commissaria Straordinaria

## ORDINANZA N. 1

Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo – Montello

Linea Gallarate – Rho

Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio

Linea Milano – Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo – Pavia

**(Disposizioni Organizzative L. 55/2019 e s.m.i.)**

### La Commissaria

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

Visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021 - registrato dalla Corte dei Conti in data 10 settembre 2021 e notificato con nota prot. 35225 del 28 settembre 2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - con il quale sono stati individuati nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55, il "Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo – Montello", la "Linea Gallarate – Rho", il "Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio", la "Linea Milano – Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo – Pavia";

Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale la Dott.ssa Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di RFI S.p.A., è stata nominata Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;

Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, che aggiorna e sostituisce la CO n. 585/AD del 10 maggio 2021, con la quale RFI S.p.A., ha emesso le Linee Guida "L'iter



*procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare in ambito RFI il corretto svolgimento dell’iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all’art. 4 della L. n. 55/2019 e s.m.i., nonché quello per i progetti inseriti nell’Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

## **ADOTTA**

le seguenti disposizioni organizzative aventi a riferimento il “Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo – Montello”, la “Linea Gallarate – Rho”, il “Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio”, la “Linea Milano – Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo – Pavia”.

### **Articolo 1**

La Commissaria straordinaria opera nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico e della normativa dell’Unione Europea e, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori degli interventi ferroviari sopra indicati.

### **Articolo 2**

Per l’espletamento delle attività di competenza, la Commissaria straordinaria si avvale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla quale resta confermato il ruolo di Stazione appaltante e Committente degli interventi in questione, ferme le attribuzioni della Commissaria di cui alla legge e alla presente Ordinanza.

### **Articolo 3**

I provvedimenti della Commissaria straordinaria sono adottati con Ordinanze. Le Ordinanze sono pubblicate su sito internet dedicato, oltre che con le ulteriori modalità eventualmente richieste dalla normativa applicabile al provvedimento oggetto dell’Ordinanza.



#### Articolo 4

La Commissaria straordinaria opera ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, e più precisamente:

- convoca, prima dell'avvio degli interventi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
- rielabora, eventualmente, ed approva i progetti non ancora appaltati, raccordandosi con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- approva i progetti, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente. L'approvazione è sostitutiva, ad ogni effetto di legge, di ogni autorizzazione/ parere/ visto/ nulla osta occorrenti, eccezion fatta:
  - per le autorizzazioni relative alla tutela ambientale, per le quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;
  - per le autorizzazioni relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici, che, decorsi infruttuosamente i termini ivi indicati, si intendono acquisite con esito positivo.

L'approvazione del progetto, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata dalla localizzazione dell'opera prevista in progetto, comporta la variante agli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla localizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

- provvede, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli necessari per la realizzazione delle opere anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti locali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento procedurale previsto dal T.U. degli Espropri.

#### Articolo 5

Ai fini di cui al precedente articolo 4, la Commissaria straordinaria acquisisce dal Direttore Area Nord-Ovest di RFI tutta la documentazione necessaria in relazione ai progetti di rispettiva competenza.



## **Articolo 6**

Qualora la Commissaria straordinaria ritenesse opportuna la convocazione di una Conferenza di Servizi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 da svolgersi con le modalità previste dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990, o con modalità diverse definite dalla stessa Commissaria, per acquisire le pronunce delle Amministrazioni interessate dal progetto stesso, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione della Conferenza è in capo al Responsabile della Struttura Processi Autorizzativi, Archeologia e Ambiente di RFI.

Ai fini della indizione della Conferenza di Servizi (CdS), il Direttore Area Nord-Ovest di RFI invia l'elenco degli Enti/Amministrazioni da invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi, dando evidenza, contestualmente, della data di ricezione del progetto da parte di ciascun Ente/Amministrazione.

La Conferenza di Servizi si svolgerà con le modalità definite dalla Commissaria con l'Ordinanza di indizione.

Conclusa con la determinazione motivata la Conferenza, la Commissaria straordinaria approva il progetto, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020.

## **Articolo 7**

L'approvazione del progetto da parte della Commissaria d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata sostituisce ogni diverso provvedimento.

## **Articolo 8**

La Commissaria adotta altresì, su proposta della Stazione appaltante ed avvalendosi dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza, delle espropriazioni e della realizzazione delle opere.

## **Articolo 9**

Tutta la procedura di gara sino al suo completamento, ivi inclusa la stipula del contratto, si realizza a cura e nella responsabilità di RFI.



## Articolo 10

La Commissaria straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 5 agosto 2021, comunica alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

- entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati;
- i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al D.Lgs. n. 229 del 2011, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, ai fini della successiva trasmissione al CIPRESS ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020;
- dà immediata notizia qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera;
- trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere l'informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

Ai fini di cui al presente articolo, la Commissaria straordinaria acquisisce dal Direttore Area Nord-Ovest di RFI tutta la documentazione necessaria.

\* \* \*

La presente Ordinanza è pubblicata sulle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

La Commissaria straordinaria  
Vera Fiorani